Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 101° — Numero 313**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 dicembre 1960** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1533.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 61, relativo alla Scuola di paleografia musicale, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio della Scuola è composto dai professori della Scuola stessa e dagli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle Facoltà della stessa Università o in altre Università ».

Dopo l'art. 143, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio

Art. 144. — E' istituita la Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, che ha sede presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 145. — Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 146. — L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a dodici allievi.

Art. 147. — La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 148. — Le materie di insegnamento sono:

1° *anno*:

1) Anatomia delle ghiandole endocrine;
2) Fisiologia delle ghiandole endocrine;
3) Fisiologia dell'alimentazione e del ricambio;
4) Chimica biologica;
5) Tecniche di laboratorio;
6) Fisiopatologia endocrina;
7) Fisiopatologia delle ghiandole sessuali;
8) Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche;
9) Patologia e clinica delle malattie endocrine;
10) Patologia e clinica delle malattie del ricambio;
11) Genetica (eredo-patologica-dismetabolica).

2° *anno*:

1) Clinica delle malattie endocrine;
2) Endocrinologia clinica ginecologica;
3) Clinica delle malattie del ricambio;
4) Terapia delle malattie endocrine;
5) Terapia delle malattie del ricambio;
6) Radiodiagnostica e radioterapia.

Art. 149. — Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni si svolgeranno presso l'Istituto di patologia medica in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della Scuola.

Art. 150. — Al termine di ciascun anno di corso, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato, dovranno superare un esame di profitto teorico-pratico.

Art. 151. — Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi do-

vranno sostenere la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento riguardante l'endocrinologia e le malattie del ricambio.

Art. 152. — Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, i reparti di degenza, i laboratori e gli ambulatori dell'Istituto di patologia medica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1534.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 51. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « Storia dell'urbanistica ».

Art. 66. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Neurochirurgia ».

Art. 74, relativo agli istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'Istituto e Orto botanico è suddiviso in due Istituti così denominati:

« Istituto botanico »;

« Orto botanico ».

Art. 76. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) è aggiunto quello di « Chimica teorica ».

Art. 77, relativo alle modalità di iscrizioni ed esami del corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che, dopo il terzo comma, viene inserito il seguente:

« Lo studente, per frequentare le esercitazioni di analisi chimica applicata deve avere superato gli esami di chimica analitica e di esercitazioni di analisi di chimica quantitativa ».

Art. 79. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di « Fisica dei solidi ».

Art. 85. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di « Fisica dei solidi ».

Art. 93. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di « Paleontologia umana ».

Art. 94, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'esame di geologia deve precedere l'esame di geologia dell'Appennino e quello di geologia applicata, l'esame di paleontologia deve precedere l'esame di micropaleontologia ».

Art. 101, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che dopo il primo comma viene inserito il seguente:

« L'esame di laurea in scienze geologiche ed in chimica consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due quesiti, di cui almeno uno sperimentale, indicati dal candidato all'atto della presentazione della dissertazione scritta ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 100. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1535.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « Diritto tributario ».

Art. 50. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « Antropologia criminale ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è aggiunto, sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, il seguente: « Radiochimica e Chimica nucleare ».

Dopo l'art. 129, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica.

Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica

Art. 130. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una Scuola di specializzazione in igiene e sanità pubblica, con sede presso l'Istituto di igiene e batteriologia dell'Università.

Art. 131. — La durata del corso è di tre anni. Il numero massimo degli iscritti è di dieci per anno di corso.

Art. 132. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *corso*:
Igiene generale;
Demografia e statistica;
Etiologia delle malattie infettive e immunologia;
Chimica e fisica applicata;
Chimica e patologia delle malattie infettive, da eredita morbosa e da carenza;

2° *corso*:
Epidemiologia e profilassi;
Etiologia delle malattie infettive ed immunologia;
Anatomia patologica delle malattie infettive;
Igiene alimentare;
Zoonosi e profilassi veterinaria delle malattie trasmissibili all'uomo;
Legislazione, ordinamento sanitario, uffici di igiene;

3° *corso*:
Igiene sociale;
Ingegneria sanitaria;
Igiene del lavoro scolastico;
Malattie infettive della scuola;
Igiene ospedaliera.

Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da internati obbligatori.

Art. 133. — Gli esami delle materie biennali si terranno alla fine del secondo corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, il *Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 98. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1536.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria della Vittoria, nel comune di Barletta (Bari).

N. 1536. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trani - Nazareth e Barletta in data 2 febbraio 1960, integrato con prospetto e dichiarazione del 25 marzo 1960, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata autonoma di Santa Maria della Vittoria, nel comune di Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1537.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Bovino (Foggia).

N. 1537. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bovino in data 8 dicembre 1954, integrato con due postille senza data e con due dichiarazioni, rispettivamente del 31 gennaio e 15 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Bovino (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1538.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione « Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione », con sede in Roma, assunta dall'Istituto dei Fratelli ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione.

N. 1538. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta agli effetti civili, la nuova denominazione « Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione », con sede in Roma, assunta dall'Istituto dei Fratelli ospitalieri Figli dell'Immacolata Concezione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1539.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Rodeano Alto del comune di Rive d'Arcano (Udine).

N. 1539. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 settembre 1959, integrato con postilla di pari data e con dichiarazioni dell'8 ottobre 1959 e del 15 gennaio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, in frazione Rodeano Alto del comune di Rive d'Arcano (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1540.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della Santissima Trinità, in frazione Masi di Cavalese del comune di Cavalese (Trento).

N. 1540. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 10 giugno 1958, integrato con postilla e dichiarazione del 23 dicembre 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia autonoma della Santissima Trinità, in frazione Masi di Cavalese del comune di Cavalese (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 77. VILLA

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1960.

Norme per l'emissione dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi con scadenza 1° gennaio 1970 e rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 della legge 19 ottobre 1960, n. 1197, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1960-61, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1961;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1970, per un importo, in valore nominale, di lire 150 miliardi.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1961, e per la rimanenza, risultante dopo tale rinnovo, alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1961 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla loro riscossione.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 1970, il cui interesse annuo del 5 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno, concorrono, per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi, da sorteggiare entro il mese di novembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi, pagabili dal 1° gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti, per effetto dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 941:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1961 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1961.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1961 e termineranno il 31 marzo successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5 % - 1961 rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia è inoltre affidata l'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante di cui all'art. 1, da effettuare alla pari, nel limite di somma per esse risultante, con l'obbligo di eseguire il versamento in tesoreria entro i cinque giorni dal raggiungimento di tale importo e comunque non oltre il termine di cui al successivo art. 9.

Per le operazioni medesime la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti e di enti, nonchè dell'Amministrazione postale.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante di cui al precedente art. 5, unitamente al rateo di interessi dovuto allo Stato per l'importo di esse, in ragione del 5 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio al giorno del versamento stesso, sarà accompagnato da apposita distinta contenente le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

La Sezione di tesoreria provinciale rilascerà per detto versamento apposita ricevuta da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % 1961 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia od i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1961 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le indicazioni del luogo e della data di nascita delle persone, ai sensi dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 241, vengono fornite nella richiesta dall'esibitore, prescindendosi da qualsiasi documentazione al riguardo. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 9.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1961, rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia entro il 20 aprile 1961.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 10.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 11.

I buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1970, hanno il taglio unitario di L. 5.000, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno le indicazioni delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 12.

I buoni del Tesoro novennali 5 % - 1970 ai quali si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico e per essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5 %- 1970 al portatore saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 13.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'Amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 14.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1970, sarà eseguito il 26 novembre di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1961, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito dal 1° gennaio successivo ai sorteggi, esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 15.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle Sezioni di tesoreria provinciale e quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, site o non in capoluoghi di Provincia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali: analoga agevolazione si applica per il trasferimento dei titoli consegnati per il rinnovo.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

Le sezioni di tesoreria provinciale comprenderanno i buoni 1961 rinnovati, accompagnati da elenchi, in apposite contabilità. Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 6.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1960
Registro n. 46 Tesoro, foglio n. 187. — CARUSO

(8063)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del secondo piano preventivo di riparto delle spese delle opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Terrazzo », con sede nel comune di Legnago (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 43136, in data 13 dicembre 1960, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il secondo piano preventivo di ripartizione delle spese per le opere di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Terrazzo », con sede nel comune di Legnago (Verona), deliberato dal Consiglio dei delegati dello Ente nella seduta del 14 luglio 1960.

(7954)

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Sant'Antonio, con sede nel comune di Cessole (Asti).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 42450, in data 13 dicembre 1960, sono state approvate, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche agli articoli 6, 13 e 30 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale Sant'Antonio, con sede nel comune di Cessole (Asti), deliberate dall'assemblea generale dei consorziati il 1° marzo 1959 e dal Consiglio direttivo il 22 maggio 1960.

(7953)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rivo Meirano », con sede nel comune di Fossano (Cuneo).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 18488, in data 10 dicembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Rivo Meirano » con sede nel comune di Fossano (Cuneo), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 9 giugno 1957.

(7888)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso fiume di Orzivecchi », con sede nel comune di Orzivecchi (Brescia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 11851, in data 10 dicembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Vaso fiume di Orzivecchi », con sede nel comune di Orzivecchi (Brescia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 18 gennaio 1959.

(7886)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario dei Prati, con sede nel comune di Villareggia (Torino).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 21928, in data 10 dicembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario dei Prati, con sede nel comune di Villareggia (Torino), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 5 ottobre 1958.

(7887)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del torrente Senio, in comune di Cotignola (Ravenna).

Con decreto 28 settembre 1960, n. 1307, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in destra del torrente Senio in comune di Cotignola (Ravenna), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 30, mappali 10-*b* (Ha 0.39.40) e 12-*b* (Ha 1.32.22), di complessivi Ha 1.71.72, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 aprile 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ravenna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7957)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1960, numero 11913/12974, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 3, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25 e 26 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Emilia.

(7945)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

6ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro 5 % di scadenza 1° aprile 1964

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1961, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 6ª estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, quattro di L. 5.000.000 e venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventitre serie (dalla 1ª/1964 alla 23ª/1964) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1964, emesse in base alle leggi 31 luglio 1954, n. 612, e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto ministeriale 11 dicembre 1954.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 21 dicembre 1960

Il direttore generale: GRECO

(8044)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 292

Corso dei cambi del 22 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,66	620,60	620,65	620,605	620,55	620,62	620,605	620,65	620,62	620,60
$ Can.	632,90	627,30	627 —	626,50	625 —	632,59	626,50	632,60	632,55	627 —
Fr. Sv.	144.23	144,15	144,155	144,155	144,10	144,16	144,16	144,17	144,15	144,17
Kr. D.	90,11	90,11	90,14	90,12	90,15	90,12	90,10	90,10	90,13	90,10
Kr. N	87,06	87,07	87,10	87,075	87,15	87,08	87,07	87,05	87,08	87,08
Kr. Sv.	120,15	120,18	120,15	120,19	120 —	120,20	120 —	120,20	120,20	120,20
Fol.	164,65	164,62	164,65	164,615	164,60	164,62	164,62	164,60	164,62	164,65
Fr. B.	12,49	12,50	12,506	12,49875	12,495	12,50	12,49875	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,51	126,48	126,50	126,51	126,40	126,44	126,50	126,45	126,43	126,45
Lst.	1742,55	1742,75	1742,70	1742,50	1742,10	1742,89	1742,60	1742,80	1742,87	1742,75
Dm. occ.	148,80	148,79	148,81	148,80	148,75	148,80	148,805	148,80	148,80	148,81
Scell. Austr.	23,87	23,88	23,86	23,8775	23,83	23,88	23,875	23,87	23,88	23,88

Media dei titoli del 22 dicembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,675
Id. 3,50 % 1902	75,25
Id. 5 % 1935	108,70
Redimibile 3,50 % 1934	95,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
Id. 5 % 1936	100,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	99 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 dicembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	626,50
1 Franco svizzero	144,157
1 Corona danese	90,11
1 Corona norvegese	87,072
1 Corona svedese	120,175
1 Fiorino olandese	164,617
1 Franco belga	12,499
1 Franco nuovo (N.F.)	126,505
1 Lira sterlina	1742,55
1 Marco germanico	148,802
1 Scellino austriaco	23,876

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V-*B*

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1960

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1960 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 30 novembre 1960			
	incassi (in milioni di lire)		pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1960		6.872		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio:				
effettive — competenza	1.257.495		1.049.083	
effettive — residui	175.927		297.250	
Totale		1.433.422		1.346.333
per movimento di capitali — competenza	25.224		79,907	
per movimento di capitali — residui	10.198		5.810	
Totale		35.422		85.717
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.361.209		1.232.826	
Conti correnti	4.251.577		4.260.831	
Incassi da regolare	749.430		693.846	
Altre gestioni	2.065.468		1.806.671	
Totale		8.427.684		7.994.174
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	628		431	
Pagamenti da regolare	81.074		143.669	
Altri crediti	3.506.877		3.917.304	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	377		525	
Totale		3.588.956		4.061.929
Totale generale incassi e pagamenti		13.492.356		13.488.153
Fondo di cassa al 30 novembre 1960		—		4.203
Totale a pareggio		13.492.356		13.492.356

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1960 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		4.203	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	85		
Pagamenti da regolare	217.056		
Altri crediti	1.143.230		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	277		
Totale crediti		1.360.648	
In complesso			1.364.851
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.602.117		
Conti correnti	534.211		
Incassi da regolare	112.145		
Altre gestioni	454.516		
Totale debiti			4.702.989
Situazione del Tesoro (passività)			3.338.138

Circolazione di Stato (metallica) al 30 novembre 1960 L. 81.485 milioni

L'ispettore generale: SILVI ANTONINI — *Il direttore generale del Tesoro*: DI CRISTINA

(8051)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1960

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	171 799 788 047 —
Cassa	»	9 002 126 127 —
Portafoglio su piazze italiane	»	440 521.955 334 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	146 591.511 —
Anticipazioni	»	73 347 239 100 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	62 633 304 070 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	63 620 908 093 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	2 173 148 069.209 —
Partite varie	»	2 516.362 727 —
Anticipazioni al Tesoro - Temporanee	»	64 151 106 022 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	485.000.000 000 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»	20 000 000 000 —
Spese	»	32 459.305 146 —
	L.	3.598.346.755.387 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	4.482.256.035.890 —
	L.	8.080.602.791.277 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	22.979.272 —
TOTALE GENERALE	L.	8.080.625.770.549 —

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		2.160.622.687.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		18.000.254.058 —
Depositi in conto corrente liberi	»		76.623.361.831 —
Conti correnti vincolati	»		852.358.715.007 —
Creditori diversi	»		165.026.630.849 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»		269.539.867.463 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		18.092.400.864 —
Rendite del corrente esercizio	»		32.932.560.662 —
	L.		3.593.196.478.234 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	3.060.806.960 —	
Fondo di riserva straordinario	»	1.789.470.193 —	5.150.277.153 —
	L.		3.598.346.755.387 —
Depositanti	»		4.482.256.035.890 —
	L.		8.080.602.791.277 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		22.979.272 —
TOTALE GENERALE	L.		8.080.625.770.549 —

(8050)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel «Foglio di comunicazioni» del Ministero degli affari esteri n. 10 del mese di ottobre 1960, è stata pubblicata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei e la graduatoria dei vincitori del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare, indetto con decreto ministeriale 2 gennaio 1960.

(8019)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, la quale reca disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e titolo di studio richiesto per l'ammissione

E' bandito un concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica.

Possono, altresì, parteciparvi anche i laureati in ingegneria industriale di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

Art. 2.

Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano superato l'età di anni 32.

Il limite di anni 32 è elevato ad anni 37:

per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dei territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

ad anni 39:

per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di 32 anni è elevato inoltre:

ad anni 40:

a) per coloro che comprovino di aver riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45:

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 3.

Domanda di ammissione (da redigere in conformità allo schema esemplificativo - Allegato B) *- Documentazione titoli*

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 60° giorno da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio e la residenza;

d) il titolo di cui è in possesso ai fini dell'elevazione del limite massimo di età;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti dichiarandone la natura;

h) la laurea di cui è in possesso specificandone la sezione, la sottosezione e l'Università presso la quale è stata conseguita nonchè l'eventuale diploma di specializzazione in telecomunicazioni;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'Amministrazione statale alla quale eventualmente appartenga indicando la data di assunzione e la qualifica in atto rivestita;

n) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

o) dovrà elencare ed allegare tutti i titoli che ritenga utili con riguardo alle mansioni inerenti al posto messo a concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovano comunque alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta agli uffici di appartenenza.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima, all'atto della ricezione, il timbro a data chiaramente leggibile ed il bollo dell'Ufficio e la trasmetterà senza indugio al superiore Ispettorato o Reparto i quali a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande al competente ufficio della Amministrazione centrale dell'Azienda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicati.

Alla domanda il candidato dovrà allegare tutti i titoli che riterrà opportuno con riguardo alle mansioni inerenti al posto messo a concorso. Gli aspiranti comunque dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno nella domanda fare espresso riferimento ai titoli già prodotti indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

Art. 4.

Inammissibilità

A norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*) dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Data del possesso dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I soli requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, potranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella delle poste e telegrafi.

In ogni caso non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Ammissione ed esclusione dal concorso - Diario esami - Programma - Votazione -Valutazioni - Documenti personali di riconoscimento.

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede o le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Tale comunicazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso (allegato *A*) al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, del punto ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo di quattro punti. Sarà comunque considerato come titolo la idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per essere ammessi a ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità;
libretto ferroviario;
tessera postale;
porto d'armi;
patente automobilistica;
passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orali sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui ai punti che seguono:

1) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai qualtt è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i reduci della prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 100;

4) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione in carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

5) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

7) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani di guerra: un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i figli degli invalidi: uno dei documenti di cui al precedente punto 2), intestato al nome del padre, ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri, un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

8) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'A.S.S.T., dovranno produrre copia dello stato matricolare in competente carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo;

9) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dell'A.S.S.T., dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, la data di inizio, la durata, la natura del servizio stesso ed i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

10) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dai competenti organi;

11) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 di data non anteriore di tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'A.S.S.T. e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice - presentata o fatta pervenire nel termine e all'ufficio sopra indicato - gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra indicati in carta da bollo, ad eccezione di quello indicato al punto 2). Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 9.
Graduatoria

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione allo impiego. Tale graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario n. 76, Roma, entro il termine di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia in competente bollo e debitamente autenticata.

2. Estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita). Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari.

3. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200.

6. Certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

7. Copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare in competente bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

8. Il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti, nel termine sopra fissato all'Ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'A.S.S.T. e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice presentata o fatta pervenire nel termine ed all'Ufficio sopra indicato gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salva l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo articolo 11. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 11.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno limitarsi a produrre:

la copia integrale dello stato matricolare civile (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui allo articolo 8);

il titolo di studio (salvo il riferimento ai sensi del precedente articolo ove già agli atti dell'A.S.S.T. nella forma prescritta);

il certificato medico, e sono esonorati dalla presentazione degli altri documenti di cui all'art. 10.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, di cui all'art. 10 del presente bando purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli altri documenti, compresa la domanda, dovranno essere redatti su carta bollata.

Art. 12.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 10, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di seconda classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di seconda classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmetto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1960

Il Ministro: MAXIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1960
Registro n. 40 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 376

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1ª *Prova*: Principi scientifici di elettrotecnica.

1. Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico. Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica, sistema di unità di misura: M.K.S.C.

2. L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3. Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori: piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza: coefficienti di influenza e capacità parziali.

4. Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica, condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sull'energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5. Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti.

I circuiti filiformi; trattazione generale.

6. La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettronici: diodi, triodi, e pentodi.

7. Il campo magnetico sostenuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8. Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione; suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizione di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali e permeabilità diversa.

9. Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Opkinson. Magneti permanenti.

10. Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11. Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di:

a) due circuiti in presente percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente.

Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di autoinduzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12. Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forma differenziale. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poyntirg.

13. Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14. Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con un f.e.m. alterativa sinusoidale. Impendenza ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15. Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza e il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16. Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17. Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18. I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi: linea indefinitamente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impendenza.

19. Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternative.

2ª *Prova*: Macchine elettriche.

1. Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche. La forza magnete motrice nelle macchine stesse.

2. I trasformatori: teoria generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori.

Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3. Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice. Il circuito equivalente; prove a vuoto e prove in corto-circuito. Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice in funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi. Cenni sulle generatrici asincrone e sui motori monofasi asincroni.

4. Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone. Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5. Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di accettazione. Reazione di indotto; commutazione; interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6. Motori a corrente continua; senso di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a secondo del loro modo di eccitazione.

7. Cenno sulle macchine di conversione; convertitrici, convertitori di frequenza.

3ª *Prova*: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni.

1. Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

2. Materiali per linee:

Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame, bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori, Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

Prova orale

Oltre alle materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro: MAXIA

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta bollata da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Azienda di Stato per i servizi telefonici - Via del Seminario n. 76 — ROMA

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità scritti in caratteri stampatello ovvero dattiloscritti) . . . ., nato a . . . . (provincia di . . . .), domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) (ove occorra) di essere in possesso, ai fini della elevazione del limite massimo di età, del titolo . . . . . (dichiarare il possesso di uno o più dei titoli di cui all'art. 2 del bando);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso della laurea in ingegneria sez. . . . . sottosez. . . . ., conseguita presso l'Università di . . . . e (ove occorra) del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni;

f) di aver prestato servizio militare (3);

g) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4);

h) ai fini di una eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice, allega alla presente i seguenti titoli: . . . .;

i) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . Si impegna a comunicarne le eventuali variazioni successive. Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data. . . . .

Firma (vedasi N.B.) . . . .

B.N. — La firma dell'aspirante posta in calce sulla domanda deve essere autenticata da notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella P.A. di . in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risoluto per le seguenti cause . ovvero di essere impiegato (di ruolo o non di ruolo) presso la P.A. . . ove fu assunto dal . e presso la quale attualmente riveste la qualifica di .

(7837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami per il conferimento di quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 19 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio successivo, registro n. 12 Interno, foglio n. 4, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile;

Considerato che la prof.ssa Nella Samarelli Perugini e impossibilitata, per ragioni di salute, a svolgere ulteriormente le funzioni di componente la predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il prof. Arena Rocco, preside di scuola media inferiore, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattrocentonove posti di assistente di polizia di 3ª classe in prova, in sostituzione della prof.ssa Nella Samarelli Perugini.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1960

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1960
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 136 — TORRE

(8020)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni nella costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con decreto ministeriale 15 dicembre 1959.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente, della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale n. 13023 del 20 agosto 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1960, al registro n. 48, foglio n. 311, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale n. 25831 del 15 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1960, al registro n. 10, foglio n. 318;

Considerato che i professori Francesco Santoro Passerelli e Roberto Ago, chiamati fra gli altri a far parte in qualità di membri della cennata Commissione, hanno ricusato il detto incarico in questo impossibilitati per motivi di lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei due membri suddetti;

Decreta:

In sostituzione dei professori dott. Francesco Santoro Passerelli e Roberto Ago, sono chiamati a far parte della Commissione esaminatrice del concorso a trentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, costituita con il decreto ministeriale 13023 di cui alle premesse, il prof. dott. Giorgio Giampiccolo, ordinario di diritto civile presso l'Università di Macerata ed il dott. prof. Giuseppe Barile, ordinario di diritto internazionale presso l'Università di Perugia, entrambi in qualità di membri.

Roma, addì 30 settembre 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1960
Registro n. 55, *foglio n.* 284

(7951)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;

Visto che la prima condotta medica del comune di San Cipriano Picentino è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte dei vincitori;

Considerato che detta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. D'Andrea Pietro;

A parziale modifica del decreto n. 26430 del 6 luglio 1960:

Decreta:

Il dott. D'Andrea Pietro viene assegnato alla prima condotta medica del comune di San Cipriano Picentino.

Salerno, addì 30 novembre 1960

Il Medico provinciale

(7725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Avviso di rettifica

IL MEDICO PROVINCIALE

Rende noto che, nel decreto 15 ottobre 1960, n. 17783, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1960, concernente l'assegnazione di posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1957, il nominativo del candidato Montani Luigi s'intende a tutti gli effetti rettificato in Montani Ferruccio.

Il medico provinciale dirigente: TECCE

(8045)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.